


POS. ENR N. 61610/14
REP. CNR EN. N. 18669/14



u. mg.: R/06/481
21.03.14

69



ACCORDO QUADRO
tra
il CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
e
la SOCIETA' GcM CONSULTING s.r.l.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (d'ora innanzi denominato CNR), in persona del suo Presidente, Prof. Luigi Nicolais, con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, cap 00185 (codice fiscale 80054330586)

e

la Società GcM Consulting s.r.l. (d'ora innanzi denominata GcM), in persona del suo Presidente, Ing. Giancarlo Michellone, con sede in Cambiano (TO), Via Carnia n. 8/1, cap 10020 (codice fiscale / partita iva 10590810015)

di seguito anche indicati come "Parti".

PREMESSO CHE

Il CNR, in base al suo Statuto, è un Ente pubblico nazionale di ricerca con competenza scientifica generale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di collaborazione e programmi integrati;

Il CNR svolge, promuove e coordina attività di ricerca con obiettivi di eccellenza in ambito nazionale e internazionale, finalizzate all'ampliamento delle conoscenze nei principali settori di sviluppo, individuati nel quadro della cooperazione ed integrazione europea e della collaborazione con le università e con altri soggetti sia pubblici sia privati;

Il CNR per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, sia nazionali che internazionali;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

In base al vigente regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, i rapporti di collaborazione nell'attività di ricerca tra il CNR ed i soggetti pubblici e privati sono regolati da Accordi Quadro che definiscono aree progettuali, modalità di collaborazione e costituiscono la base per la successiva stipula di Convenzioni operative.

La Società GcM, fondata nel 2011 da parte dell'ing. Giancarlo Michellone, attuale Presidente e già Vice Presidente per la ricerca e l'innovazione del Gruppo Fiat, Presidente e Amministratore delegato del Centro Ricerche Fiat e Presidente di Area Science Park, opera nel campo della ricerca e dello sviluppo di metodologie innovative per la valorizzazione delle attività di ricerca di Enti Pubblici e Privati, oltre che del sostegno metodologico e manageriale allo sviluppo delle PMI e delle start-up tecnologiche.

La Società GcM ha già sviluppato diverse metodologie proprietarie: per la valorizzazione delle attività di ricerca, per la determinazione di scouting tecnologici, per il supporto alla definizione ed all'implementazione delle strategie di start-up e spin-off tecnologici.

La Società GcM collabora, in maniera continuativa, con Imprese private e con alcuni dei principali Parchi Scientifici ed Incubatori di start-up tecnologiche italiani per il trasferimento e l'applicazione delle proprie metodologie.

CONSIDERATO CHE

- il CNR è impegnato attivamente nella valorizzazione delle proprie attività di ricerca ed ha costituito un Ufficio apposito alle dirette dipendenze del Direttore Generale;
- il CNR ha già partecipato attivamente alla costituzione di numerosi spin-off sul territorio;
- il CNR è interessato a sviluppare attività di trasferimento tecnologico e di sviluppo di attività congiunte di ricerca con le PMI;
- GcM, ed i suoi Partner, hanno collaborato negli anni con numerosi centri di ricerca e start-up per la valorizzazione delle loro attività ed ha maturato significative esperienze nell'accompagnamento alla crescita delle PMI.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE CHE

Articolo 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo di programma.

Articolo 2 - Finalità

Il presente Accordo di quadro ha lo scopo di disciplinare la collaborazione tra il CNR e GcM. La collaborazione sarà finalizzata alla conoscenza, all'aggiornamento e allo stimolo dei processi innovativi nello svolgimento di attività tecnico-scientifiche e di sviluppo congiunte e sarà disciplinata dalle disposizioni contenute:

- a. nel presente Accordo quadro;
- b. nelle singole Convenzioni Operative di cui all' Art. 6 del presente accordo;
- c. in tutte le disposizioni di legge applicabili.

Le attività di ricerca congiunte riguarderanno principalmente:

- progetti e metodologie per la valorizzazione e il trasferimento dei risultati scientifici generati dai progetti di ricerca, anche tramite la creazione e lo sviluppo di nuove imprese innovative nei settori di riferimento;

- progetti volti alla promozione della cultura dell'innovazione e della rilevanza della ricerca scientifica e tecnologica per il sistema paese, così come a migliorare la disponibilità di risorse e a favorire l'attrazione di investimenti su attività istituzionali e di ricerca;
- l'internazionalizzazione del sistema economico e produttivo per le piccole e medie imprese del territorio.

Particolare attenzione verrà dedicata al trasferimento di conoscenze tecnico scientifiche facilitando la mobilità e sostenendo la formazione di giovani ricercatori e a tal fine le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e GcM potranno effettuare, reciprocamente, significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. La predetta collaborazione riguarderà ambiti di interesse comune e potrà altresì consentire di sviluppare iniziative specifiche in tematiche che verranno definite nelle successive convenzioni operative.

Art. 3 – Azioni Programmatiche

Le collaborazioni si svilupperanno attraverso iniziative e attività svolte dalle Parti con modalità concordate che potranno essere:

- definizione di progetti congiunti di ricerca e sviluppo, orientati specialmente alle PMI, volti alla valorizzazione dei risultati generati dal sistema della ricerca scientifica e la trasformazione ed utilizzo degli stessi in ambito imprenditoriale e nel più ampio contesto territoriale a livello nazionale.
- attività di valorizzazione e divulgazione di conoscenze tecnico-scientifiche;
- attività di alta formazione;

Per la realizzazione delle predette iniziative, le Parti intendono promuovere un processo di collaborazione attraverso il quale qualificate risorse del CNR e della GcM potranno effettuare significative esperienze presso le strutture firmatarie del presente accordo. A tal fine le Parti metteranno a disposizione risorse umane e strumentali e finanziarie secondo le modalità previste dalle Convenzioni operative previste dai successivi articoli.

Articolo 4 – Temi di Interesse

Le Parti concordano che, nei primi tre mesi della collaborazione, saranno individuati i temi di comune interesse, a partire dalle aree di sinergia già identificate quali valorizzazione dei risultati della ricerca e alta formazione.

Sarà cura del Comitato di coordinamento individuare le tematiche di interesse comune su cui avviare le iniziative di collaborazione.

Articolo 5 – Comitato di Coordinamento

Il CNR e GcM concordano di costituire un Comitato di Coordinamento che avrà il compito di individuare le linee di attuazione della collaborazione. In termini specifici il Comitato di coordinamento dovrà svolgere le seguenti funzioni:

- definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;



- proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
- approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- proposta delle Convenzioni operative di cui al successivo articolo 6 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- predisposizione, con cadenza periodica, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo;
- proporre iniziative comuni per la pubblicizzazione, sfruttamento scientifico e pubblicazione dei risultati dei programmi congiunti.

Il Comitato è composto di diritto dal Presidente del CNR o suo delegato e dal Presidente di GcM o suo delegato nonché da ulteriori tre membri di cui due designati dal Presidente del CNR ed uno da GcM.

Il Comitato avrà facoltà di avvalersi di esperti in funzione delle necessità operative di ciascuna specifica iniziativa.

La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito ed eventuali spese di missione dei componenti del Comitato medesimo saranno a carico dell'Ente di appartenenza.

Il Comitato si riunirà con cadenza almeno semestrale per esaminare le problematiche relative agli argomenti precisati nel precedente art. 2 e le conseguenti iniziative da intraprendere di volta in volta, da inserire nei rispettivi programmi di attività e di constatare lo stato di attuazione di quelle già avviate.

Articolo 6 – Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative bilaterali in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni specifiche di: a) attività da svolgere; b) obiettivi da realizzare; c) termini e condizioni di svolgimento; d) tempi di attuazione; e) risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle parti; f) definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione; g) regime dei risultati scientifici e disciplina dei diritti di proprietà intellettuale applicabile nonché quella sulla riservatezza delle informazioni scambiate nell'ambito e ai fini delle attività di ricerca concordate.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Alla Convenzione operativa possono aderire eventuali altri soggetti che intendono contribuire con proprie risorse all'attuazione del progetto di cui alla Convenzione stessa.

Le attività disciplinate dalle Convenzioni Operative avranno inizio secondo la tempistica concordata tra le Parti, che valuteranno le priorità in relazione ai rispettivi programmi di ricerca.

Articolo 7 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sottoscrizione ed ha una durata di cinque anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Le Parti potranno recedere dal presente Accordo



mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.

Lo scioglimento anticipato del presente Accordo non produrrà alcun effetto sulle attività di ricerca in essere al momento del recesso, che resteranno regolate, fino al loro compimento, dalla presente intesa e dalle Convenzioni operative.

Articolo 8 – Importo e Impiego delle Risorse Finanziarie

Il presente accordo di programma quadro non comporta oneri finanziari per le Parti a esclusione delle spese di missione di cui al precedente Art. 3 del presente accordo.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie i costi di realizzazione delle attività di ricerca congiunte secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 6.

Articolo 10 – Diffusione dei Risultati

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.

Articolo 11 - Riservatezza

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 12 – Foro Competente

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

Il presente accordo, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso.


Letto, confermato e sottoscritto,

Roma, il 22/01/2014

Per GcM Consulting s.r.l.

Il Presidente

Ing. Giancarlo Michellone



Per il Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais

